SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 2 marzo 2017

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia del demanio

Agenzia italiana del farmaco

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 novembre 2016 e scadenza 28 dicembre 2018, quinta e sesta *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione di titoli pubblici per l'anno 2017, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.571 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 novembre 2016 e 23 gennaio 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 29 novembre 2016 e scadenza 28 dicembre 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta *tranche* di CTZ con godimento 29 novembre 2016 e scadenza 28 dicembre 2018. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 23 febbraio 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016; sono accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0, 15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 24 febbraio 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 febbraio 2017, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 febbraio 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2018, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale, nonché al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2017 per l'importo pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna *tranche*.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2017

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

17A01654

DECRETO 21 febbraio 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022, sesta e settima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione di titoli pubblici per l'anno 2017, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.571 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 18 maggio, 22 luglio e 23 novembre 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022 indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della trentaquattresima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'Indice Eurostat, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% indicizzati all'«indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022.

I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026 indicizzati all'indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 novembre ed il 15 maggio di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 23 febbraio 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016;

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 24 febbraio 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 febbraio 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 104 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 febbraio la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2017

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

17A01655

DECRETO 21 febbraio 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, trentaquattresima e trentacinquesima *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione di titoli pubblici per l'anno 2017, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.571 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 giugno 2011, 25 giugno, 24 ottobre e 23 novembre 2012, 22 febbraio, 21 giugno e 23 agosto 2013, 18 aprile, 24 luglio e 23 ottobre 2014, 20 febbraio, 24 marzo, 22 maggio e 24 luglio 2015, nonché 22 gennaio, 22 marzo e 24 ottobre 2016 , con i quali è stata disposta l'emissione delle prime trentatrè *tranche* dei buoni del tesoro poliennali 3,10% con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una trentaquattresima *tranche* dei predetti buoni del tesoro poliennali;
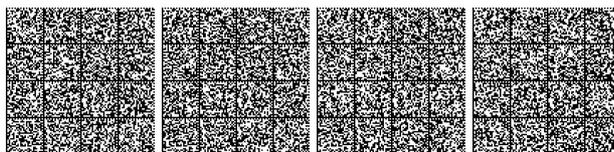
Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della sesta *tranche* dei buoni del tesoro poliennali 0,10% indicizzati all'Indice Eurostat, con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una trentaquattresima *tranche* dei buoni del tesoro poliennali 3,10% indicizzati all'«indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022 indicizzati all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

Le prime undici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 23 febbraio 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della trentacinquesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 24 febbraio 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 febbraio 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 165 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 febbraio 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2017

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

17A01656

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 febbraio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Orvietana Panificazione società cooperativa a r.l.», in Orvieto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa Orvietana Panificazione società cooperativa a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di apresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 aprile 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di 846.636,00, si riscontra una massa debitoria di € 917.324,00 ed un patrimonio netto negativo di € 206.442,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata regolarmente ricevuta ma che non sono state presentate osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Orvietana Panificazione società cooperativa a r.l.», con sede in Orvieto (Terni), (codice fiscale 01202940555) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Ulisse Rossi nato ad Amelia (Terni) l'11 dicembre 1955 (codice fiscale RSSCLL55T11A262A) e domiciliato a Terni in via Federico Cesi n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 febbraio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01483

DECRETO 2 febbraio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mecenarte società cooperativa sociale a r.l.», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Mecenarte società cooperativa sociale a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 54.584,36, si riscontra una massa debitoria di € 66.181,81 ed un patrimonio netto negativo di € 11.757,39;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata regolarmente ricevuta ma che non sono state presentate osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mecenarte società cooperativa sociale a r.l», con sede in Perugia (Perugia), (codice fiscale 03130510542) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Catia Bibi nata a Perugia (Perugia) il 19 novembre 1971 (codice fiscale BBICTA71S59G478D) e domiciliata in Corciano (Perugia) in via Giuseppe di Vittorio n. 122.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 febbraio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01484

DECRETO 2 febbraio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Tana libera tutti - società cooperativa sociale», in Cannara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «La Tana libera tutti - società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 56.222,00, si riscontra una massa debitoria di € 139.300,00 ed un patrimonio netto negativo di € 84.677,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «trasferito»;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Tana libera tutti - società cooperativa sociale», con sede in Cannara (Perugia), (codice fiscale 02727480549) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lorena Bucari nata a Gualdo Tadino (Perugia) il 23 agosto 1973 (codice fiscale BCRLRN73M63E230C) e domiciliata in Foligno (Perugia) in via Sabotino n. 1/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 febbraio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01485
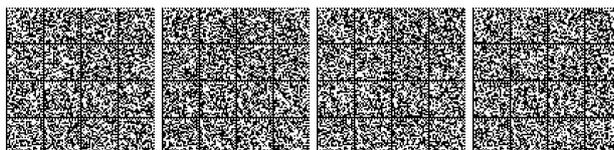
DECRETO 17 febbraio 2017.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Confidi Cometa società cooperativa per azioni», in Roma, e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013,«Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 10 ottobre 2016 nei confronti della cooperativa «Confidi Cometa società cooperativa per azioni», concluso con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa aveva già in precedenza manifestato un atteggiamento ostativo che si riscontra anche dalla precedente mancata revisione conclusa in data 23 giugno 2016;

Vista la nota n. 343969 trasmessa via PEC in data 2 novembre 2016 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato l' avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e che è risultata regolarmente consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni all'avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 23 novembre 2016;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinchè il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* della dott.ssa Rosaria Gencarelli;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della «Confidi Cometa società cooperativa per azioni», con sede in Roma (RM) C.F. 10368311006, costituita in data 19 febbraio 2009, è revocato.

Art. 2.

La dott.ssa Rosaria Gencarelli nata a Rose (CS) il 10 novembre 1966 (C.F GNCRSR66S50H565B), domiciliata in Roma, viale Gorizia 52 è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 17 febbraio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A01544

DECRETO 17 febbraio 2017.

Revoca dell'amministratore unico della «Trasporti Riuniti società cooperativa», in Roma, e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della cooperativa «Trasporti Riuniti», concluso il 29 marzo 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 3 agosto 2016 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle citate risultanze ispettive si rileva che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di sessanta giorni le criticità riscontrate in sede di rilevazione e che, in sede di accertamento, tali criticità risultavano sanate solo parzialmente, e precisamente permanevano le seguenti irregolarità:

mancato aggiornamento del libro dei soci; mancata corrispondenza tra il numero dei soci iscritti nel relativo libro sociale e quanto risultante dalla documentazione verificata in sede ispettiva; mancata rispondenza del risultato del bilancio d'esercizio 2015, che ha evidenziato un utile, con la asserita messa in mobilità di 51 soci lavoratori; omesso versamento del 3% sugli utili del bilancio 2013 e 2014 ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59/92; omessa costituzione della riserva legale prevista dall'art. 2514 del codice civile; omesso versamento della sanzione per ritardato pagamento del contributo biennale;

Vista la nota n. 344038 trasmessa via PEC in data 2 novembre 2016 ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, risultata regolarmente consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni all'avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 23 novembre 2016;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinchè il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* della dott.ssa Rosaria Gencarelli;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Trasporti Riuniti società cooperativa», con sede in Roma (RM) C.F. 12150361009, costituita in data 13 novembre 2012, è revocato.

Art. 2.

La dott.ssa Rosaria Gencarelli nata a Rose (CS) il 10 novembre 1966 (C.F. GNCRSR66S50H565B), domiciliata in Roma, viale Gorizia 52 è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 17 febbraio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A01545

DECRETO 17 febbraio 2017.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Cooperativa sociale Massimiliano Kolbe Onlus», in Barzanò, e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della cooperativa sociale «Cooperativa sociale Massimiliano Kolbe Onlus», conclusa il 17 giugno 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 16 settembre 2016 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle citate risultanze ispettive si rileva che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di novanta giorni le criticità riscontrate in sede di rilevazione e che, in sede di accertamento, non risultava sanata nessuna delle seguenti criticità rilevate in sede di rilevazione e precisamente:

non è stato modificato lo statuto con l'adozione delle norme che disciplinano le S.p.A. a seguito del superamento nel bilancio 2015 dei parametri di cui all'art. 2519 comma 2 del codice civile né sono stati introdotti i criteri per la disciplina dei ristorni ai sensi dell'art. 2521, comma 3, n. 8 e art. 2545-*sexies* del codice civile; non è stato integrato il regolamento ex art. 6 della legge n. 142/2001 introducendo il riferimento espresso alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro diversi da quello subordinato (lettera *c)* nonchè la disciplina dei piani di crisi aziendale (lettera d ed *e)*; inoltre dal regolamento non è stata espunta la possibilità del CdA di predisporre tabelle retributive alternative che sostituiscono il trattamento economico del CCNL, in contrasto con le previsioni dell'art. 6, comma 2, legge n. 142/2001; non è stato aggiornato il libro soci in merito alla distinzione delle quote sottoscritte ed effettivamente versate secondo le previsioni dell'art. 2421, comma 1, n. 1 del codice civile; non sono stati forniti chiarimenti sulle posizioni dei soci volontari, in relazione alle attività effettivamente svolte nella cooperativa e alla copertura INAIL obbligatoria; non è stata modificata la composizione del CdA, interamente costituita da soci volontari, in contrasto con le previsioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 142/2001 laddove prevede che «i soci lavoratori di cooperativa concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa»; inoltre dalla consultazione del registro delle imprese si riscontra che è stata comunicata la nomina di 7 componenti del CdA mentre risultano solo sei nominativi iscritti; non risulta chiarita e regolarizzata la posizione INAIL dei soci lavoratori;

Vista la nota n. 349188 trasmessa via PEC in data 8 novembre 2016, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, risultata regolarmente consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni in ordine all'avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 23 novembre 2016;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinchè il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Francesca Rusconi;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Cooperativa sociale Massimiliano Kolbe Onlus», con sede in Barzanò (LC) C.F. 02352480137, costituita in data 9 dicembre 1997, è revocato.
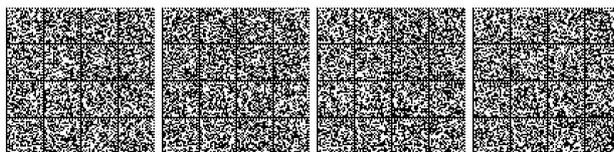
Art. 2.

L'avv. Francesca Rusconi nata a Lecco il 9 dicembre 1973 (C.F. RSCFNC73T49E507V), domiciliata in Valmadrera (LC) via Resegone, 23 è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 17 febbraio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A01546

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2017.

Disposizioni in materia di governo societario relative alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche e ai criteri per la loro valutazione. (Regolamento n. 34).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 30, 30-*bis*, 30-*ter* e 35-*quater*;

Visto il regolamento delegato (UE) 35/2015 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli dal 7 al 16 e gli articoli 258, 259, 263 e 267;

Viste le linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario e, in particolare, le linee guida in tema di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche;

Viste le linee guida emanate da EIOPA in tema di rilevazione e valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOTTA

il seguente regolamento:

INDICE

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 30, comma 7, 35-*quater*, comma 1 e 191, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138 CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138 CE e dal regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:

a) «atti delegati»: il regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

c) «IFRS»: acronimo di International Financial Reporting Standards, i principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

b) alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

c) alle ultime società controllanti italiane di cui all'art. 210, comma 2 del Codice.

Capo II

PRINCIPI DI GOVERNO SOCIETARIO CONNESSI ALLE VALUTAZIONI DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE

Art. 4.

Politica per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche

1. La politica e le procedure per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche che l'impresa elabora ai sensi dell'art. 267 degli atti delegati contengono almeno i seguenti elementi:

a) la metodologia ed i criteri da utilizzare per l'identificazione di mercati attivi e non attivi;

b) i requisiti per garantire un'adeguata documentazione relativa al processo di valutazione e dei relativi controlli, ivi inclusi quelli concernenti la qualità dei dati;

c) i requisiti della documentazione relativa ai metodi di valutazione adottati, con riferimento:

i) alle loro principali caratteristiche e alle concrete applicazioni;

ii) all'adeguatezza dei dati, dei parametri e delle ipotesi;

d) il processo di revisione e verifica indipendente dei metodi di valutazione;

e) i contenuti minimi della relazione periodica all'organo amministrativo, che coprono almeno le questioni rilevanti ai fini dell'esercizio del governo societario sulla materia oggetto del presente regolamento.

Art. 5.

Procedure di controllo della qualità dei dati

1. Ai sensi dell'art. 267 degli atti delegati, l'impresa pone in essere procedure di controllo della qualità dei dati usati nell'ambito del processo di valutazione, al fine di misurare, monitorare, gestire e documentare detta qualità e di individuare possibili carenze, in coerenza con la politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche approvata dall'organo amministrativo.

2. Le procedure di cui al comma 1 includono:

a) controlli sulla completezza dei dati;

b) controlli sull'appropriatezza dei dati provenienti da fonti interne ed esterne;

c) il riesame e la verifica indipendente della qualità dei dati.

3. Le politiche e le procedure messe in atto dall'impresa prevedono la necessità di rivedere periodicamente i dati e input di mercato utilizzati alla luce delle informazioni rivenienti da fonti alternative e dall'esperienza.

Art. 6.

Documentazione in caso di utilizzo di metodi di valutazione alternativi

1. Quando l'impresa utilizza un metodo di valutazione alternativo mantiene nella propria documentazione una descrizione:

a) del metodo, delle finalità, delle ipotesi fondamentali, delle limitazioni e dei risultati;

b) delle circostanze in presenza delle quali il metodo non opererebbe in modo efficace;

c) del processo di valutazione nonché i controlli connessi al metodo;

d) dell'analisi delle incertezze della valutazione legate al metodo;

e) delle procedure di test retrospettivi (c.d. backtesting procedures) svolte sui risultati;

f) ove possibile, del confronto con modelli comparabili e con altri parametri di riferimento da effettuarsi periodicamente e, in ogni caso, quando il metodo di valutazione è introdotto per la prima volta;

g) degli strumenti e dei programmi informatici utilizzati.

Art. 7.

Revisione e verifica indipendenti dei metodi di valutazione

1. L'impresa garantisce che una revisione indipendente del metodo di valutazione si svolga prima dell'attuazione di un nuovo metodo o di un cambiamento importante e, in seguito, periodicamente.

2. L'impresa stabilisce nella politica la frequenza della revisione in linea con l'importanza del metodo per i processi decisionali e di gestione dei rischi.

3. L'impresa applica gli stessi principi per la revisione e per la verifica indipendenti sia nel caso in cui i metodi ed i modelli di valutazione sono sviluppati internamente sia nel caso in cui sono messi a disposizione da fornitori esterni.

4. L'impresa dispone di procedure per comunicare all'organo amministrativo, all'alta direzione, all'organo di controllo, ai responsabili delle funzioni fondamentali interessate e al responsabile dell'attuazione del metodo interessato dall'attività di revisione e verifica i risultati di detta attività nonché i suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate e le raccomandazioni sui tempi per la loro rimozione.

5. La comunicazione di cui al comma 4 fornisce informazioni almeno:

a) sulla qualità dei metodi di valutazione;

b) su ogni punto di debolezza conosciuto associato alle caratteristiche del metodo di valutazione utilizzato;

c) su ogni preoccupazione in merito all'accuratezza e appropriatezza degli input, tra cui dati, parametri e ipotesi utilizzati;

d) sul raffronto con precedenti comunicazioni;

e) su eventuali suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate;

f) sulle raccomandazioni sui tempi per la loro rimozione.

Art. 8.

Compiti dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo approva la politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche di cui all'art. 267 degli atti delegati.

2. L'organo amministrativo assicura una comprensione complessiva dei metodi di valutazione e delle incertezze insite nel processo di valutazione al fine di poter esercitare una corretta sorveglianza sul processo di gestione dei rischi concernente la valutazione medesima.

3. L'organo amministrativo attua:

a) un monitoraggio periodico dell'efficacia delle procedure approvate, incluse quelle sulla revisione e verifica indipendenti;

b) un riesame delle comunicazioni di cui all'art. 7, della relativa documentazione e del controllo interno;

c) interventi, laddove necessario, per assicurare una corretta gestione del rischio legata all'attività di valutazione.

Art. 9.

Richiesta all'impresa da parte dell'IVASS di effettuare una valutazione o verifica esterna indipendente

1. In caso di richiesta da parte dell'IVASS di una valutazione o una verifica esterna ai sensi dell'art. 267, paragrafo 3, degli atti delegati, l'impresa mette a disposizione degli esperti indipendenti la documentazione da questi ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compi-

ti loro assegnati, ferma restando la responsabilità di una corretta valutazione in capo all'organo amministrativo dell'impresa.
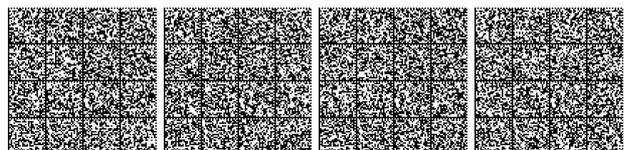
Art. 10.

Indipendenza dell'esperto esterno

1. Nel caso di una richiesta di verifica indipendente esterna da parte dell'IVASS ai sensi dell'art. 267, paragrafo 3 degli atti delegati, l'impresa è in grado di dimostrare all'IVASS che la valutazione o la verifica è stata effettuata con diligenza da esperti indipendenti in possesso di competenze professionali ed esperienza pertinenti.

Art. 11.

Informazioni da fornire all'IVASS sulla valutazione o verifica esterne

1. L'impresa fornisce all'IVASS tutte le informazioni pertinenti richieste in materia di valutazione o verifica esterne. Tra tali informazioni l'impresa include almeno il parere redatto per iscritto dall'esperto sulla valutazione delle attività e delle passività pertinenti.

Capo III

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE

Art. 12.

Informazioni sostanziali nelle valutazioni delle attività e passività

1. Nel valutare le attività e le passività, l'impresa applica il principio del carattere sostanziale delle informazioni di cui al considerando (1) del regolamento delegato (UE) n. 2015/35.

2. Nelle valutazioni trimestrali, l'applicazione del principio di cui al comma 1 deve tener conto del probabile maggiore ricorso a stime, rispetto alle valutazioni annuali dell'impresa.

Art. 13.

Coerenza applicativa dei metodi di valutazione

1. L'impresa applica i metodi di valutazione seguendo principi di coerenza.

2. L'impresa considera la necessità di modificare i metodi di valutazione e la loro applicazione nei casi in cui, a causa di mutate circostanze, ivi comprese quelle elencate al comma 3, tale modifica dia luogo ad una valutazione più appropriata ai sensi dell'art. 35-*quater* del Codice.

3. Le mutate circostanze di cui al comma 2 possono comprendere:

a) nuovi sviluppi del mercato che ne modificano le condizioni;

b) disponibilità di nuove informazioni;

c) sopraggiunta indisponibilità di informazioni usate in precedenza;

d) affinamento delle tecniche di valutazione.

Art. 14.

Immobili detenuti a fini di investimento ed altri beni immobiliari: metodi alternativi di valutazione

1. In applicazione dell'art. 10 degli atti delegati, l'impresa che utilizzi un metodo alternativo nella valutazione degli investimenti immobiliari e degli altri beni immobiliari effettua una selezione tra i metodi individuati dal paragrafo 7 del citato art. 10 degli atti delegati, privilegiando quello che fornisce la stima più rappresentativa dell'importo al quale le attività possono essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato.

2. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6, degli atti delegati, nell'utilizzo dei metodi di cui al comma 1, l'impresa si basa su:

a) prezzi correnti in un mercato attivo per immobili di diversa natura, condizione o ubicazione, o soggetti ad affitti o altre condizioni contrattuali differenti, rettificati per riflettere tali differenze;

b) prezzi recenti di immobili simili in mercati meno attivi, rettificati per riflettere i cambiamenti nelle condizioni economiche che si sono verificati dalla data delle operazioni effettuate a quei prezzi;

c) proiezioni dei flussi finanziari attualizzati basate su stime attendibili di flussi finanziari futuri. Dette proiezioni sono supportate dalle condizioni contrattuali di affitti e di altri contratti esistenti e, ove possibile, da evidenze di mercato dei canoni di locazione applicati correntemente a immobili simili, aventi la stessa ubicazione e che si trovano nelle stesse condizioni. I tassi di attualizzazione utilizzati riflettono le valutazioni correnti del mercato in merito all'incertezza dell'importo e della tempistica di detti flussi finanziari.

3. Nei casi in cui i dati di cui al comma 2 portano a valutazioni diverse di uno stesso immobile, l'impresa considera le motivazioni che conducono a tali differenze, al fine di determinare la stima di valutazione più rappresentativa.

4. Nel determinare la valutazione dell'immobile, l'impresa tiene conto della capacità di un operatore del mercato di ottenere benefici economici dal miglior utilizzo dell'immobile o dalla vendita dello stesso ad altro operatore del mercato che intenda utilizzarlo nel migliore dei modi.

Art. 15.

Immobili detenuti a fini di investimento e altri beni immobiliari: prove a sostegno della valutazione

1. Se la valutazione del bilancio di solvibilità si basa su una perizia o su altre informazioni precedenti alla data di riferimento del bilancio, l'impresa, su richiesta dell'IVASS, è in grado di dimostrare che sono stati operati tutti gli aggiustamenti necessari per riflettere le variazioni di valore tra la data della perizia o di altre informazioni e la data di riferimento del bilancio.
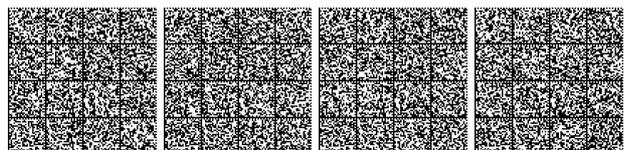
Art. 16.

Passività finanziarie e merito di credito proprio dell'impresa

1. Nel valutare le passività finanziarie, l'impresa utilizza tecniche atte a determinare il valore al quale le passività possono essere trasferite o regolate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato, senza considerare eventuali aggiustamenti che tengono conto delle variazioni del merito di credito dell'impresa stessa verificatesi dopo la rilevazione iniziale. Tali tecniche di valutazione possono basarsi, in alternativa, su:

a) un approccio dal basso verso l'alto (c.d. approccio bottom *up)*;

b) un approccio dall'alto verso il basso (c.d. approccio top down).

2. In un approccio dal basso verso l'alto (c.d. bottom up approach), l'impresa determina il proprio merito di credito al momento della rilevazione della specifica passività finanziaria. La parte del differenziale della curva di attualizzazione che si riferisce al merito di credito dell'impresa è mantenuta costante dopo la rilevazione iniziale. Nell'effettuare le successive valutazioni del valore della passività l'impresa calcola le variazioni derivanti dai mutamenti delle condizioni di mercato che influenzano il valore della passività finanziaria ma non anche quelle che influenzano il merito di credito dell'impresa.

3. Nel valutare i mutamenti delle condizioni di mercato che danno origine al rischio di mercato, l'impresa considera almeno le variazioni della relativa curva dei tassi di interesse privi di rischio, del prezzo delle materie prime, del tasso di cambio o di un indice di prezzi o di tassi.

4. In un approccio dall'alto verso il basso (c.d. top down approach), l'impresa determina l'importo della variazione nella valutazione di una passività finanziaria derivante dalla variazione del proprio merito di credito e lo esclude dalla valutazione.

Art. 17.

Partecipazioni in imprese controllate o partecipate: metodo del patrimonio netto IFRS

1. L'impresa che applica l'art. 13, paragrafo 5 degli atti delegati per valutare le attività e passività di un'impresa controllata o partecipata con il metodo del patrimonio netto opera, quando necessario, gli aggiustamenti volti a rilevare e valutare le attività e le passività della propria controllata o partecipata conformemente con i principi IFRS, nel caso in cui la controllata o partecipata utilizzi un quadro contabile diverso dagli IFRS.

2. L'impresa che applica l'art. 13, paragrafo 5, degli atti delegati, su richiesta dell'IVASS è in grado di fornire una giustificazione sul motivo per cui non ha calcolato l'eccedenza di attività rispetto alle passività delle imprese controllate o partecipate ai sensi dell'art. 13, paragrafo 4, degli atti delegati.

Art. 18.

Partecipazioni in imprese controllate o partecipate: metodi alternativi di valutazione

1. L'impresa che valuta le partecipazioni in imprese controllate e partecipate con metodi alternativi di valutazione in conformità dell'art. 13, paragrafo 1, lettera *c)*, degli atti delegati, è in grado di spiegare, su richiesta dell'IVASS, il motivo per cui non è possibile rivalutare le attività e passività dell'impresa controllata e partecipata utilizzando il metodo di default di cui all'art. 10, paragrafo 2, degli atti delegati o il metodo del patrimonio netto aggiustato.

Art. 19.

Passività potenziali derivanti da contratti sugli elementi dei fondi propri accessori

1. Nella stipula di un contratto che rappresenta un elemento dei fondi propri accessori per la controparte, l'impresa:

a) disciplina le modalità attraverso le quali essa è informata dell'avvenuta autorizzazione alla classificazione del contratto quale elemento di fondi propri accessori per la controparte;

b) valuta attentamente se rilevare tra le passività del proprio bilancio di solvibilità la corrispondente passività potenziale in conformità con l'art. 11 degli atti delegati.

2. Ove richiesto, l'impresa fornisce all'IVASS idonee giustificazioni per la mancata rilevazione nel bilancio di solvibilità della passività potenziale riferibile a ciascuno dei contratti di cui al comma 1 stipulato con un'altra impresa, anche se appartenente al gruppo, fornendo indicazioni dei casi in cui tale contratto abbia ricevuto l'autorizzazione come elemento dei fondi propri accessori dell'altra impresa. Dette giustificazioni sono rappresentate anche nella relazione di cui all'art. 30-*ter*, comma 7 del Codice (ORSA).

Art. 20.

Imposte differite: rilevazione e valutazione

1. L'impresa non attualizza le attività e le passività fiscali differite.

2. L'impresa compensa le attività fiscali differite e le passività fiscali differite solo se:

a) le è riconosciuto il diritto di compensare le attività fiscali correnti e le passività fiscali correnti e

b) le attività fiscali differite e le passività fiscali differite riguardano le imposte applicate dalla medesima autorità fiscale alla medesima impresa.

3. Quando ci sono differenze temporanee imponibili insufficienti, che dovrebbero annullarsi nello stesso esercizio in cui si annullerà la differenza temporanea deducibile, l'impresa valuta se realizzerà un reddito imponibile sufficiente negli esercizi futuri, nei quali può essere riportata una perdita fiscale derivante dall'attività fiscale differita.
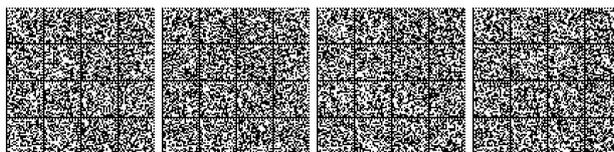
4. Quando proietta i proventi imponibili e valuta la probabilità di avere redditi imponibili sufficienti in futuro, l'impresa:

a) prende in considerazione l'eventualità che anche una robusta serie storica di dati della redditività passata può non costituire evidenza sufficientemente oggettiva della redditività futura;

b) prende in considerazione il fatto che il grado di incertezza dei redditi imponibili futuri derivanti dal numero di nuove operazioni previste aumenta via via che l'orizzonte temporale della proiezione si allunga; ciò, in particolare, quando tali proventi attesi dovrebbero essere generati nei periodi al di fuori della pianificazione strategica dell'attività dell'impresa;

c) tiene conto del fatto che alcune norme fiscali possono ritardare o limitare il recupero di perdite fiscali e crediti d'imposta non utilizzati;

d) evita il doppio computo: in particolare i redditi imponibili derivanti dall'annullamento delle differenze temporanee imponibili, che sono stati utilizzati a sostegno della rilevazione di attività fiscali differite, sono esclusi dalla stima dei redditi imponibili futuri;

e) garantisce che, quando si effettuano proiezioni di redditi imponibili, tali proiezioni siano credibili e basate su ipotesi sostanzialmente in linea con quelle formulate per altre proiezioni di flussi finanziari. In particolare, le ipotesi sottese alle proiezioni sono coerenti con quelle poste alla base delle valutazioni delle riserve tecniche e delle attività nel bilancio di solvibilità operate ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 21.

Imposte differite: documentazione di supporto

1. Su richiesta dell'IVASS, l'impresa, sulla base delle proprie evidenze fornisce quantomeno le informazioni riguardanti:

a) le cause delle differenze temporanee che possono portare alla rilevazione di imposte differite;

b) i principi di rilevazione e valutazione applicati per definire le imposte differite;

c) per ogni tipo di differenza temporale e per ogni tipo di perdita fiscale e di credito d'imposta non utilizzati, il calcolo dell'importo delle attività o passività fiscali differite rilevate, nonché le ipotesi che hanno portato alla determinazione di tale importo;

d) la descrizione della rilevazione delle attività fiscali differite, includendo almeno:

i) l'esistenza di eventuali differenze temporanee imponibili relative alla medesima autorità fiscale, alla medesima impresa e al medesimo tipo di imposta per cui si prevede l'annullamento nello stesso periodo dell'annullamento atteso per la differenza temporanea deducibile o che, se del caso, si tradurrebbero con importi imponibili a fronte dei quali le perdite fiscali e i crediti d'imposta non utilizzati possano essere utilizzati;

ii) nei casi in cui sussistono differenze temporanee imponibili insufficienti relative alla medesima autorità fiscale, alla medesima impresa e al medesimo tipo di imposta, documentazione attestante la probabilità che l'entità abbia redditi imponibili sufficienti relativi alle medesime autorità fiscali e alla medesima impresa e al medesimo tipo di imposta nello stesso periodo in cui si annullerà la differenza temporanea deducibile o nei periodi nei quali una perdita fiscale derivante dall'attività fiscale differita può essere riportata a esercizi successivi;

e) l'importo e la data di scadenza, se del caso, delle differenze temporanee deducibili, delle perdite fiscali e dei crediti di imposta non utilizzati per i quali le attività fiscali differite sono o non sono rilevate.

Art. 22.

Trattamento delle imposte differite nel caso in cui le imprese siano escluse dalla vigilanza del gruppo

1. L'impresa applica i seguenti principi per la rilevazione delle imposte differite nel caso in cui le imprese controllate o partecipate siano escluse dal campo di applicazione della vigilanza del gruppo ai sensi dell'art. 210-*quater* del Codice:

a) se le partecipazioni in imprese controllate o partecipate sono escluse dal campo di applicazione della vigilanza del gruppo ai sensi dell'art. 210-*quater*, comma 1 del Codice, le imposte differite relative all'impresa esclusa non sono rilevate né a livello individuale né a livello di gruppo;

b) se le partecipazioni in imprese controllate o partecipate sono escluse dal campo di applicazione della vigilanza del gruppo ai sensi dell'art. 210-*quater*, comma 2 del Codice, le imposte differite relative a tale impresa partecipata non sono rilevate a livello di gruppo.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPO

Art. 23.

Ruolo dell'ultima società controllante italiana

1. L'ultima società controllante italiana, nell'elaborazione della propria politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche ai fini di una sua applicazione su base consolidata, tiene conto degli aspetti di cui all'art. 4.

2. L'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana approva la politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche di cui al comma 1.

3. L'ultima società controllante italiana elabora linee guida in materia di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche destinate alle imprese controllate e garantisce che le stesse siano attuate in modo coerente e continuativo all'interno dell'intero gruppo, tenendo conto delle specificità di ciascuna impresa nonché delle reciproche interdipendenze. Resta impregiudicata la responsabilità dell'organo amministrativo di ciascuna impresa del gruppo relativamente alle propria politica di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche.
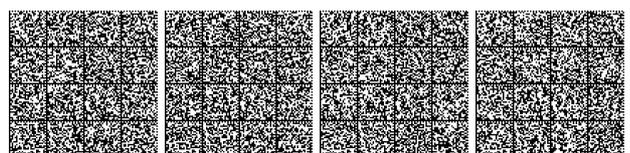
Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione le imprese approvano la politica per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche di cui all'art. 4 entro il 31 maggio 2017.

Art. 25.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal bilancio di solvibilità al 31 dicembre 2016.

Roma, 7 febbraio 2017

p. *Il Direttorio integrato*
Il Governatore della Banca d'Italia
VISCO

17A01551

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2017.

Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV-*bis* (requisiti patrimoniali di solvibilità) sezione II (formula standard), articolo 45-*undecies*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - decreto delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 35).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 45-*quinquies*, 45-*undecies*, 216-*ter* e 216-*quinques* del codice;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli 83, 87, 206, 207, 335 e 336;

Viste le linee guida emanate da EIOPA in tema di calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOTTA
il seguente regolamento:

INDICE

Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Titolo II
BSCR

Titolo III
AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ
DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE
DELLE RISERVE TECNICHE
E DELLE IMPOSTE DIFFERITE

Capo I
AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
DI PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE

ELENCO ALLEGATI

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-*quinquies*, comma 2, 191, comma 1, lettera *b)*, numero 2 e lettera *s)* e 216-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal codice legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE e dal regolamento delegato n. 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta si intende per:

a) «atti delegati»: regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione;

b) «codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

c) «ADJ»: l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'art. 45-*quinquies*, comma 1, lettera *c)*, del codice;

d) «BSCR»: il requisito patrimoniale di base (Basic Solvency Capital Requirement), di cui all'art. 45-*quinquies*, comma 1, lettera *a)* del codice;

e) «*net*BSCR»: il requisito patrimoniale di solvibilità di base netto (net Basic Solvency Capital Requirement) di cui al paragrafo 2 dell'art. 206 degli atti delegati;
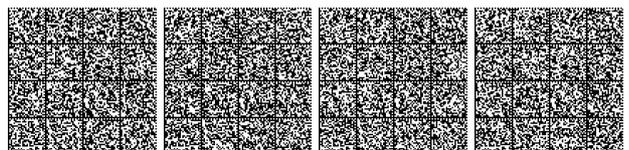
f) «riserve FDB»: le riserve tecniche delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, di cui all'art. 25 degli atti delegati;

g) «SCR»: il requisito patrimoniale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) di cui all'art. 45-*bis* del codice;

h) «$SCR_{operativo}$»: il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'art. 45-*quinquies*, comma 1, lettera *b)*, del codice;

i) «Imposte differite nozionali»: la variazione figurativa delle imposte differite dello stato patrimoniale di solvibilità a seguito dello scenario di perdita istantanea di cui all'art. 207 degli atti delegati, calcolata come differenza fra i seguenti importi:

le imposte differite ottenute sottoponendo le poste dello stato patrimoniale di solvibilità allo scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati, e

le imposte differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità.

Entrambi gli importi sono calcolati in coerenza con i principi di cui al regolamento IVASS n. 34 del 7 febbraio 2017 sulla valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche.

Le imposte differite nozionali possono essere attive o passive;

j) «Impresa inclusa nell'area di consolidamento» l'impresa di assicurazione o di riassicurazione consolidata ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, degli atti delegati;

k) «Accordo di consolidamento fiscale nazionale» accordo di partecipazione al regime della tassazione di gruppo di cui al titolo II, capo II, sezione II del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);

l) «Ultima società controllante italiana» l'ultima società controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2 del codice.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

Art. 4.

Formula standard

1. Ai sensi dell'art. 45-*quinquies*, comma 1 del codice e del titolo I, capo V degli atti delegati il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard viene attuato adottando la formula:

$$SCR = BSCR + SCR_{operativo} + ADJ$$

TITOLO II

BSCR

Art. 5.

Calcolo del BSCR

1. Ai sensi degli articoli 45-*sexies* del codice e 87 degli atti delegati, l'impresa calcola il BSCR adottando la formula:

$$BSCR = \sqrt{\sum_{ij} Corr\ ij * SCRi * SCRj + SCRintangibles}$$

Dove:

a) SCRi è il modulo di rischio i e SCRj è il modulo di rischio j;

b) ∑ è la somma dei termini riferiti a tutte le combinazioni possibili di i e j;

c) Corr ij è il fattore di correlazione fra SCRi ed SCRj.

2. Nel calcolo di cui al comma 1 SCRi e SCRj sono costituiti dalle seguenti voci:

a) $SCR_{non-life}$ è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni di cui all'art. 45-*septies*, comma 2 del codice e del titolo I, capo V, sezione 2 degli atti delegati;

b) SCR_{life} è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per l'attività di assicurazione vita, di cui all'art. 45-*septies*, comma 4, del codice, e del titolo I, capo V, sezione 3 degli atti delegati;

c) SCR_{health} è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia, di cui all'art. 45-*septies*, comma 6, del codice, e del titolo I, capo V, sezione 4 degli atti delegati;

d) SCR_{market} è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di mercato di cui all'art. 45-*septies*, comma 8, del codice, e del titolo I, capo V, sezione 5 degli atti delegati;

e) $SCR_{counterparty}$ è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'art. 45-*septies*, comma 10, del codice, e del titolo I, capo V, sezione 6 degli atti delegati;

f) $SCR_{intangibles}$. è il requisito patrimoniale per il rischio relativo alle attività immateriali di cui all'art. 203 degli atti delegati.

3. Nel calcolo di cui al comma 1 i fattori di correlazione Corr ij sono costituiti dai valori della riga i e della colonna j della seguente matrice di correlazione di correlazione:

i \ j	Mercato	Inadempimento	Vita	Malattia	Danni
Mercato	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
Inadempimento	0,25	1,00	0,25	0,25	0,50
Vita	0,25	0,25	1,00	0,25	0,00
Malattia	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00
Danni	0,25	0,50	0,00	0,00	1,00

4. Ai fini del calcolo del BSCR di cui al comma 1, l'impresa, nella determinazione dell'impatto sui fondi propri di base di uno scenario della formula standard, ai sensi dell'art. 83 degli atti delegati:

a) mantiene invariato il valore delle riserve FDB, e

b) negli scenari che incidono sulla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, ricalcola le riserve tecniche delle prestazioni minime garantite.

5. L'impresa definisce le future misure di gestione di cui all'art. 83, paragrafo 2, lettera *a)*, degli atti delegati, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 del presente articolo.

Art. 6.

Metodo semplificato per la determinazione del requisito patrimoniale di alcuni moduli o sottomoduli di rischio nel calcolo del BSCR

1. Fatto salvo l'art. 5, comma 2, nel caso in cui il calcolo di un modulo o di un sottomodulo del BSCR è basato sull'impatto di uno scenario, l'impresa può determinare il requisito di capitale per detto modulo o sottomodulo, a partire dal rispettivo modulo o sottomodulo utilizzato per la determinazione del *net*BSCR di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)*.

2. Ai fini del comma 1, l'impresa, per determinare il requisito patrimoniale per detto modulo o sottomodulo del BSCR:

a) calcola le riserve FDB, tenendo in considerazione l'impatto dello scenario utilizzato ai fini del *net*BSCR;

b) calcola la differenza tra le riserve FDB prima dell'applicazione dello scenario e l'importo di cui alla lettera *a)*;

c) aggiunge la differenza di cui alla lettera *b)* al requisito patrimoniale del pertinente modulo o sottomodulo del *net*BSCR.

TITOLO III

AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE

Art. 7.

Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite

1. Ai sensi dell'art. 45-*undecies* del codice e del titolo I, capo V, sezione 9 degli atti delegati l'impresa, nella determinazione di ADJ, considera:

a) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche, determinato, ai sensi dell'art. 206 degli atti delegati, sulla base del BSCR, del *net*BSCR e delle riserve FDB;

b) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, determinato ai sensi dell'art. 207 degli atti delegati.

Capo I

AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE

Art. 8.

Calcolo del net*BSCR*

1. Ai fini del calcolo del *net*BSCR di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, l'impresa, nel determinare l'impatto sulle riserve FDB, di uno scenario di cui all'art. 206, paragrafo 2, lettera *b)* degli atti delegati, prende in considerazione l'impatto dello scenario sugli utili futuri rilevanti alla determinazione delle riserve FDB e sulle future misure di gestione che portano alla determinazione di detti utili futuri al verificarsi dello scenario.

2. Nel calcolo del *net*BSCR di cui al comma 1, l'impresa considera gli stress sui tassi di interesse previsti dalla formula standard, incluse le modifiche alla pertinente struttura a termine dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per il calcolo delle FDB.

Art. 9.

Casi particolari di utili futuri

1. Nel caso in cui le ipotesi sulle future misure di gestione adottate al verificarsi di uno scenario di cui all'art. 206, paragrafo 2, lettera *b)* degli atti delegati, includono la variazione dei futuri tassi di bonus, l'impresa determina la misura di detta variazione in funzione della natura e della portata dello scenario.

Art. 10.

Misure di gestione

1. L'impresa formula ipotesi sulle future misure di gestione, di cui all'art. 206, paragrafo 2, lettera *b)* degli atti
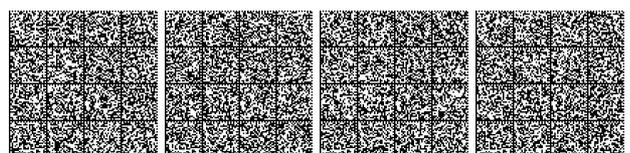
delegati, avuto riguardo agli utili futuri rilevanti alla determinazione delle riserve FDB, in coerenza con le proprie prassi gestionali.

2. Nel calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, l'impresa formula ipotesi sulle future misure di gestione ad un livello di granularità che riflette tutte le limitazioni giuridiche, regolamentari o contrattuali, rilevanti e pertinenti, riferibili alla determinazione degli utili futuri rilevanti alla determinazione delle riserve FDB.

Capo II

AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE IMPOSTE DIFFERITE

Sezione I

PRINCIPI GENERALI DEL CALCOLO

Art. 11.

Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite

1. L'impresa calcola l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite sulla base della eventuale rilevazione di imposte differite nozionali attive e della loro ammissibilità ai sensi della sezione II del presente regolamento.

2. Coerentemente con l'art. 15, paragrafo 1, degli atti delegati, nel calcolo di cui al comma 1, l'impresa considera le imposte differite nozionali generate da tutte le attività e passività rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità valutato nell'ipotesi che si sia verificato lo scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati.

3. In deroga a quanto disposto al comma 2, l'impresa, nel determinare le imposte differite nozionali, può adottare un approccio basato su una o più aliquote fiscali medie, a condizione di potere dimostrare che tali aliquote fiscali medie sono adeguate e che l'approccio adottato non comporta un errore sostanziale nel calcolo dell'aggiustamento.

4. L'impresa calcola l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite operando ad un livello di granularità che rispecchi le discipline fiscali rilevanti e pertinenti di tutti i regimi fiscali applicabili.

5. Nei casi di utilizzo di aliquote fiscali medie, ai sensi del comma 3, se il calcolo dell'aggiustamento operato a livello aggregato non rispecchia tutte le discipline fiscali rilevanti e pertinenti dei regimi fiscali applicabili, l'impresa attribuisce la perdita di cui all'art. 207, paragrafo 1, degli atti delegati, alle cause che l'hanno generata, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 207, paragrafo 5, degli atti delegati.

6. Nei casi in cui l'attribuzione di cui al comma 5 non riflette tutte le discipline rilevanti e pertinenti dei regimi fiscali applicabili, l'impresa imputa la perdita alle poste dello stato patrimoniale di solvibilità con un livello di granularità sufficiente da rispecchiare tutte le discipline fiscali rilevanti e pertinenti dei regimi fiscali applicabili.

Sezione II

AMMISSIBILITÀ DELL'AGGIUSTAMENTO

Art. 12.

Imposte differite nozionali ammissibili per l'aggiustamento

1. Ai sensi dell'art. 207, paragrafi 3 e 4, degli atti delegati, l'impresa considera ammissibili per il calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite le imposte differite nozionali attive condizionatamente alla loro natura temporanea e nella misura in cui sono consentite compensazioni nel pertinente regime fiscale a fronte di passività fiscali differite o probabili redditi imponibili futuri.

2. Fatte salve del disposizioni di cui all'art. 207, paragrafi 3 e 4 degli atti delegati, nel calcolo dell'aggiustamento di cui al comma 1, l'impresa include anche le eventuali imposte differite nozionali passive.

Art. 13.

Ammissibilità dell'aggiustamento in presenza di redditi imponibili futuri

1. Se l'ammissibilità delle imposte differite nozionali attive deriva da una valutazione di redditi imponibili futuri, l'impresa considera ammissibili le imposte differite nozionali attive nei limiti in cui è verosimile che potrà disporre di redditi imponibili futuri dopo aver subito la perdita istantanea di cui all'art. 207, paragrafo 1, degli atti delegati.

2. Ai fini del comma 1, l'impresa utilizza tecniche adeguate per valutare:

a) il carattere temporaneo delle imposte differite nozionali attive;

b) la tempistica di realizzo dei probabili redditi imponibili futuri di cui al comma 1, basata su ipotesi prudenti riguardanti l'impresa stessa e il mercato dopo il verificarsi dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati.

3. L'impresa opera le valutazioni prudenti di cui al comma 2, lettera *b)*:

a) in applicazione dell'art. 20 del regolamento IVASS n. 34 del 7 febbraio 2017 concernente la valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche;

b) identificando future misure di gestione in modo conforme a quanto disciplinato nell'art. 23 degli atti delegati e coerente con lo scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati;

c) rivedendo le previsioni relative all'evoluzione futura delle variabili di mercato che incidono sugli attivi dello stato patrimoniale di solvibilità sensibili ai rischi finanziari e di mercato sulla base di ipotesi prudenti, che tengano conto dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati;
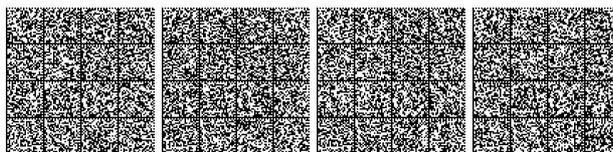
d) rivedendo le stime relative alla nuova produzione (new business) nel contesto dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati, tenendo conto dell'impatto negativo che esso è suscettibile di produrre su pricing dei prodotti, profittabilità del mercato, domanda di assicurazione, coperture riassicurative e altre variabili macroeconomiche;

e) individuando un orizzonte temporale definito e dei parametri di riduzione progressivi crescenti nel tempo da applicare ai probabili redditi imponibili futuri prospettati tenuto conto dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati.

4. Considerato il grado di incertezza connesso alle previsioni sull'attività dell'impresa a seguito del verificarsi della perdita dell'art. 207 degli atti delegati, nel rispetto del principio di prudenza, l'impresa, per le proiezioni che si collocano al di fuori dell'orizzonte temporale triennale, applica parametri di riduzione non inferiori a:

a) il 20 per cento per i probabili redditi imponibili futuri del quarto anno di proiezione;

b) il 40 per cento per i probabili redditi imponibili futuri del quinto anno di proiezione;

c) il 60 per cento per i probabili redditi imponibili futuri del sesto anno di proiezione;

d) l'80 per cento per i probabili redditi imponibili futuri del settimo anno di proiezione;

e) il 100 per cento per i probabili redditi imponibili futuri dell'ottavo anno di proiezione e degli eventuali successivi anni di proiezione.

5. In casi eccezionali, debitamente motivati, l'impresa può derogare dal comma 4. L'impresa in particolare deve dimostrare che l'orizzonte temporale considerato e i parametri di riduzione adottati sono definiti in modo prudente e maggiormente coerente con la prevedibile attività dell'impresa, tenuto conto dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati. In tali casi, le motivazioni alla base dell'utilizzo della deroga, le ipotesi adottate, le annesse giustificazioni e il relativo impatto sul calcolo dell'aggiustamento sono specificamente valutati, con delibera, dall'organo amministrativo dell'impresa e adeguatamente documentati nell'ambito dell'informativa all'IVASS di cui all'art. 18.

Art. 14.

Accordi per la cessione di utili o perdite

1. Ai fini delle valutazione di ammissibilità di cui all'art. 12, l'impresa considera gli effetti derivanti da:

a) contratti di cessione di utili o perdite ad altra impresa;

b) vincoli derivanti da contratti, stipulati ai sensi della normativa fiscale in vigore, in base ai quali sia prevista la cessione di utili o perdite ad altra impresa;

c) vincoli derivanti da contratti in base ai quali la cessione di utili o perdite è prevista o si palesa attraverso una compensazione di perdite con gli utili di un'altra impresa ai sensi delle norme di consolidamento fiscale in vigore,

che l'impresa ha eventualmente stipulato o cui è soggetta in virtù di altri accordi.

2. Nei casi in cui, in forza di un contratto è verosimile che l'impresa (cd. impresa cedente) possa trasferire ad altra impresa (cd. impresa ricevente) la perdita derivante dall'applicazione dello scenario di cui all'art. 207, paragrafo 1, degli atti delegati, l'impresa cedente determina l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite considerando solo gli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili dall'impresa, derivanti dal trasferimento delle perdite fiscali nozionali.

3. L'impresa cedente considera gli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili, di cui al comma 2, solo se:

a) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, calcolato ipotizzando di non trasferire la perdita, è ammissibile ai sensi dell'art. 12;

b) l'accordo contrattuale, di cui al comma 2, è efficace e opponibile da parte dell'impresa cedente rispetto al trasferimento delle perdite fiscali.

4. Se gli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili dall'impresa, di cui al comma 2, sono subordinati:

a) alla situazione di solvibilità o alla situazione fiscale dell'impresa ricevente, o

b) alla situazione del consolidamento fiscale esistente (unità fiscale) nel suo insieme,

l'impresa cedente determina l'importo del pagamento o delle prestazioni esigibili sulla base di una stima attendibile dell'importo che si aspetta di ricevere come corrispettivo della perdita ceduta.

5. L'impresa cedente verifica che l'impresa ricevente è in grado di onorare le proprie obbligazioni in presenza di scenari di perdita.

6. Qualora l'impresa ricevente è una impresa di assicurazione o riassicurazione soggetta al regime Solvency II gli scenari di perdita di cui al comma 5 sono quelli previsti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa ricevente.

7. L'impresa cedente nel calcolo delle imposte differite nozionali riflette anche qualsiasi imposta dovuta sugli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili di cui al comma 2.

8. L'impresa ricevente, di cui al comma 6, non rileva la perdita oggetto di cessione nel calcolo del proprio aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.

9. L'esistenza di accordi o contratti per il trasferimento di perdite tassabili ad un'altra impresa del gruppo non è motivo sufficiente per giustificare l'utilizzo della capacità di assorbimento delle perdite per le imposte differite. Pertanto, l'impresa che non può fornire evidenza convincente che potrà disporre di passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità prima dell'applicazione dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati o di probabili redditi imponibili futuri a livello individuale a fronte dei quali poter utilizzare le perdite fiscali, non può considerare alcun aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite nel calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvi-

bilità, anche se, in futuro, potrebbe ricevere il pagamento con un trasferimento della perdita fiscale ad una società del gruppo.
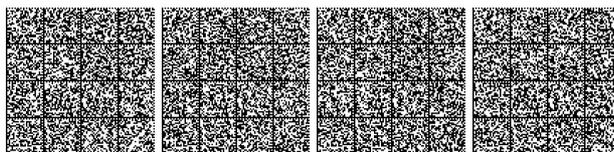
10. L'impresa che può fornire evidenza convincente di disporre di passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità prima dell'applicazione dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati o di probabili redditi imponibili futuri a livello individuale a fronte dei quali potrebbe utilizzare le perdite fiscali, ma che è vincolata da accordi o intese al trasferimento di perdite fiscali o, in mancanza di un accordo formale o un'intesa, possa comunque scegliere di trasferire la perdita ad un'altra società per un valore inferiore a quello al quale potrebbe utilizzare lei stessa la perdita, considera solo tale valore più basso nel calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità.

Art. 15.

Redditi imponibili futuri derivanti da accordi di consolidamento fiscale nazionale

1. Ai fini delle valutazioni di cui all'art. 13, l'impresa che aderisce ad un accordo di consolidamento fiscale nazionale può, in deroga all'art. 14, commi 9 e 10, valutare l'ammissibilità degli importi in corrispettivo o delle altre prestazioni esigibili, di cui all'art. 14, comma 2, anche considerando gli effetti di probabili redditi imponibili futuri prodotti da altre imprese che aderiscono all'accordo di consolidamento fiscale nazionale, purché sia in grado di dimostrare, con idonee evidenze documentali, che i probabili redditi imponibili futuri sono stati valutati:

a) nel rispetto di durata e modalità previsti dall'accordo di consolidamento fiscale nazionale vigente;

b) nel rispetto dell'art. 14, commi da 1 a 8;

c) applicando alle imprese di assicurazione o riassicurazione aderenti all'accordo di cui alla lettera *a)* il rispettivo scenario di perdita di cui all'art. 207, paragrafo 1, degli atti delegati e le ipotesi relative alla proiezione dei probabili redditi imponibili futuri di cui all'art. 13;

d) riducendo gli utili delle imprese diverse dalle imprese di assicurazione o riassicurazione aderenti all'accordo di cui alla lettera *a)* per tenere conto di scenari di perdita equivalenti a quelli dell'art. 207, paragrafo 1, degli atti delegati e applicando a dette imprese ipotesi di recupero prudenti;

e) sulla base di evidenze documentali prodotte dall'impresa fiscalmente consolidante che assicuri che le proiezioni dei probabili redditi imponibili futuri del gruppo siano prudenti e che la ripartizione degli stessi tra le imprese aderenti all'accordo sia operata in modo coerente.

2. Nel caso di applicazione del comma 1, le motivazioni alla base dell'utilizzo della deroga del presente articolo, le ipotesi adottate, le annesse giustificazioni e il relativo impatto sul calcolo dell'aggiustamento sono specificamente valutati, con delibera, dall'organo amministrativo dell'impresa e adeguatamente documentati nell'ambito dell'informativa all'IVASS di cui all'art. 18.

Art. 16.

Divieto di doppio computo

1. L'impresa, nel rispetto dei principi di cui all'art. 15 degli atti delegati, garantisce che gli elementi presi a riferimento per le compensazioni di cui agli articoli 13 e 15 ai fini dell'ammissibilità delle imposte differite nozionali attive escludono gli importi già alla base della determinazione delle imposte differite attive rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità dell'impresa.

Art. 17.

Deroghe applicative

1. L'impresa può non tener conto delle imposte differite nozionali se risulta troppo oneroso dimostrarne l'ammissibilità.

Sezione III

INFORMATIVA SULL'AGGIUSTAMENTO

Art. 18.

Informativa all'IVASS

1. In applicazione dell'art. 27 del regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016, l'impresa:

a) nella relazione di cui all'art. 304, comma 1, lettera *b)* degli atti delegati, sezione «E.2 Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo», fornisce le informazioni specifiche concernenti il calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite di cui allo schema contenuto nell'allegato 1, punto *A*, al presente regolamento.

b) trasmette all'IVASS dati quantitativi inerenti al calcolo della LAC DT, di cui all'elenco contenuto nell'allegato 1, punto *B*, al presente regolamento, seguendo le istruzioni tecniche impartite dall'IVASS.

TITOLO IV

AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE A LIVELLO DI GRUPPO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19.

Ambito di applicazione

1. L'ultima società controllante italiana che determina, ai sensi dell'art. 4, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo con il metodo dei conti consolidati, o come combinazione del metodo della deduzione e aggregazione con quello dei conti consolidati ai sensi degli articoli 216-*ter* e 216-*quinquies* del codice e del regolamento IVASS sulla solvibilità di gruppo, calcola l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite prendendo a riferimento i soli dati consolidati calcolati ai sensi dell'art. 335, pa-

ragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* degli atti delegati sulla base delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo, di cui all'art. 4, operato con il metodo della deduzione e aggregazione l'ultima società controllante italiana nel calcolare il requisito patrimoniale di gruppo sulla base dei requisiti patrimoniali individuali non opera l'aggiustamento di cui al comma 1.

Capo I

AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE A LIVELLO DI GRUPPO

Art. 20.

Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo

1. L'ultima società controllante italiana nel determinare l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo, applica l'art. 7, comma 1, lettera *a)* considerando:

a) le riserve FDB riferite ai dati consolidati ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* degli atti delegati e nel rispetto dell'art. 22 del presente regolamento;

b) il *net*BSCR calcolato secondo le disposizioni di cui all'allegato 2 e nel rispetto dell'art. 21 del presente regolamento;

c) il BSCR riferito ai dati consolidati ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* degli atti delegati.

Art. 21.

Scenari rilevanti per il calcolo del net*BSCR a livello di gruppo*

1. Quando nel calcolo del *net*BSCR, in corrispondenza di un sottomodulo di rischio, la formula standard richiede di operare una scelta tra scenari alternativi, l'ultima società controllante italiana individua come rilevante a livello di gruppo, lo scenario che, a livello di gruppo, determina il requisito di solvibilità netto più alto per il sottomodulo considerato.

2. L'ultima società controllante italiana applica lo scenario rilevante, di cui al comma 1, ai dati pertinenti di ciascuna impresa inclusa nell'area di consolidamento ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, degli atti delegati.

Art. 22.

Operazioni infragruppo

1. Nei casi in cui nei dati consolidati le riserve FDB delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione sono aggiustate per tenere conto di operazioni infragruppo in coerenza con l'art. 339, paragrafo 2 degli atti delegati, anche l'importo complessivo delle riserve FDB a livello di gruppo, utilizzato ai fini del calcolo di cui all'art. 20 del presente regolamento è aggiustato in modo coerente.

Art. 23.

Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo con metodo alternativo

1. In deroga all'art. 20, quando vi è un ragionevole livello di omogeneità fra le riserve FDB dell'ultima società controllante italiana e quelle delle imprese che rientrano nell'area di consolidamento ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, degli atti delegati, l'ultima società controllante italiana calcola l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo secondo le disposizioni di cui all'allegato 3.

2. L'ultima società controllante italiana dimostra, su richiesta dell'IVASS, che sussiste un ragionevole livello di omogeneità fra le riserve FDB all'interno del gruppo, secondo l'attività e il profilo di rischio del gruppo.

Art. 24.

Limite superiore

1. L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo, di cui al presente capo, non supera la somma degli aggiustamenti per l'assorbimento delle perdite delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che rientrano nell'area di consolidamento ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, degli atti delegati.

Capo II

AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE IMPOSTE DIFFERITE A LIVELLO DI GRUPPO

Art. 25.

Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo

1. L'ultima società controllante italiana calcola l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo secondo le disposizioni di cui all'allegato 4.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dai calcoli del requisito patrimoniale di solvibilità riferiti all'esercizio 2016.

Roma, 7 febbraio 2017

p. *Il Direttorio integrato*
Il Governatore della Banca d'Italia
VISCO

ALLEGATO *1*

INFORMATIVA ALL'IVASS SULL'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DELLE IMPOSTE DIFFERITE, UTILIZZATO NEL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO.

A. Informativa sulla LAC DT da riportare nella relazione di cui all'art. 304, comma 1, lettera *b)* degli atti delegati, sezione «E.2 Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo».

Nella relazione periodica all'IVASS di cui all'art. 304, comma 1), lettera *b)* degli atti delegati, l'impresa fornisce descrizioni sintetiche inerenti ai punti di seguito menzionati. Detta informativa è resa in tre pagine al massimo.

1. Metodologia di calcolo delle nDTA:

a) in caso di determinazione delle imposte differite nozionali (nDTA) con l'approccio analitico: descrizione delle aliquote fiscali applicate e del meccanismo di imputazione della perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati;

b) in caso di applicazione dell'aliquota media:

descrizione delle modalità di identificazione della/e aliquota/e media/e;

descrizione delle verifiche operate per valutare l'eventuale errore derivante dall'approccio di utilizzo della/e aliquota/e media/e e delle soluzioni adottate per minimizzare detto errore.

2. Ammissibilità delle nDTA per compensazioni riferibili all'impresa:

a) ammissibilità delle nDTA derivante da imposte differite passive presenti nello stato patrimoniale di solvibilità prima dell'applicazione dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati (DTL nette):

rilevazione delle DTL ed eventuale utilizzo per la compensazione di eventuali DTA nello stato patrimoniale di solvibilità prima dell'applicazione dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati (cd ante stress);

valutazioni delle DTL nette utilizzate a compensazione delle nDTA (post stress);

b) ammissibilità delle nDTA derivante da proiezioni di redditi imponibili futuri dell'impresa:

descrizione delle ipotesi sull'evoluzione dell'attività dell'impresa successiva al verificarsi dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati e confronto con le ipotesi ante stress;

descrizione delle management actions considerate successivamente al verificarsi dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati;

descrizione delle ipotesi prudenti sottostanti la definizione degli scenari di recupero di mercato nell'ipotesi che si sia verificato lo scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati;

descrizione delle ipotesi sottostanti la definizione delle stime relative al New Business nell'ipotesi che si sia verificato lo scenario di perdita di cui all'art. 207 degli atti delegati;

illustrazione delle modalità di verifica del rispetto dell'art. 16 (Divieto di doppio computo);

in caso di utilizzo della deroga di cui all'art. 13, comma 5, descrizione delle ipotesi adottate, delle annesse giustificazioni e del relativo impatto sul calcolo dell'aggiustamento LAC DT.

3. Ammissibilità delle nDTA per effetto di redditi futuri derivanti da accordi di consolidamento fiscale (da redigere da parte delle imprese che abbiano fatto uso della deroga di cui all'art. 15 del regolamento):

principali caratteristiche dell'accordo di consolidato fiscale (soggetti inclusi, durata residua, formazione del reddito complessivo globale, ecc.);

sussistenza dei presupposti di cui all'art. 15 del regolamento, con particolare riguardo a:

descrizione delle ipotesi di stress applicate alle imprese aderenti al consolidato fiscale nazionale;

descrizione degli effetti per le imprese aderenti al consolidato fiscale delle ipotesi prudenti sottostanti la definizione degli scenari di recupero di mercato nell'orizzonte temporale post stress;

descrizione dell'impatto dell'utilizzo della deroga di cui all'art. 15 sul calcolo dell'aggiustamento LAC DT;

illustrazione delle modalità di verifica del rispetto dell'art. 16 (Divieto di doppio computo).

B. Dati aggiuntivi sulla LAC DT da trasmettere annualmente all'IVASS.

Ad integrazione dei dati dei modelli quantitativi, come definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2050 della Commissione del 2 dicembre 2015, l'impresa annualmente trasmette all'IVASS anche i dati di seguito indicati riferiti al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità:

1) importo delle imposte differite figurante nello stato patrimoniale di solvibilità (cd *DTA)* ammissibile per compensazioni derivanti da imposte differite passive;

2) importo delle DTA ammissibile per compensazioni derivanti da probabili imposte derivanti da redditi imponibili futuri valutati ante stress;

3) importo delle nDTA utilizzato nel calcolo della LAC DT;

4) indicazione sull'utilizzo di una o più aliquote fiscali medie per la determinazione delle nDTA;

5) importo della LAC DT ammissibile per compensazioni derivanti da DTL nette rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità ante stress;

6) importo della LAC DT ammissibile per compensazioni derivanti da probabili imposte da redditi imponibili futuri valutati post stress, individuati ai sensi dell'art. 13, comma 4;

7) importo della LAC DT ammissibile per compensazioni derivanti da probabili imposte da redditi imponibili futuri valutati post stress, individuati ai sensi dell'art. 13, comma 5;

8) importo della LAC DT ammissibile per effetti derivanti da un accordo di consolidamento fiscale nazionale.

ALLEGATO 2

CALCOLO DEL *net*BSCR DI CUI ALL'ART. 20
DEL REGOLAMENTO

Per il calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo, l'ultima società controllante italiana considera, a livello di sottomodulo, la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di ciascuna impresa inclusa nell'area di consolidamento ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, degli atti delegati, calcolata sulla base dello scenario rilevante per il gruppo ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento.

Il valore del *net*BSCR del gruppo di cui all'art. 206, paragrafo 1 degli atti delegati, si ottiene applicando, a livello sub-modulare, la seguente formula:

$$netSCR_{sub-module}^{group} = grossSCR_{sub-module}^{group} +$$

$$-\sum_{solo} \alpha^{solo}\left(grossSCR_{sub-module}^{solo} - netSCR_{sub-module}^{solo}\right)\bullet \min\left(1; \frac{riserveFDB^{solo}}{grossSCR^{solo} - netSCR^{solo}}\right)$$

dove:

α^{solo} rappresenta la percentuale di consolidamento utilizzata per la costituzione dei conti consolidati;

riserve FDB^{solo} rappresenta l'importo complessivo delle riserve FDB a livello di singola impresa, aggiustato per eventuali operazioni infragruppo, ai sensi dell'art. 339, paragrafo 2, degli atti delegati;

$netSCR_{sub-module}^{solo}$ rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilità netto di un sotto-modulo, a livello di singola impresa, determinato sulla base dello scenario rilevante, di cui all'art. 21;

$grossSCR_{sub-module}^{solo}$ rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilità lordo di un sottomodulo, determinato a livello di singola impresa, determinato sulla base dello scenario rilevante di cui all'art. 21;

$netSCR^{solo}$ rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilità netto, determinato a livello di singola impresa, ottenuto come aggregazione dei $netSCR_{sub-module}^{solo}$ di detta impresa. L'aggregazione è attuata con l'uso delle pertinenti matrici di correlazione della formula standard o con l'uso di un modello interno autorizzato dall'IVASS;

$grossSCR^{solo}$ rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilità lordo, determinato a livello di singola impresa, ottenuto come aggregazione dei $grossSCR_{sub-module}^{solo}$ di detta impresa. L'aggregazione è attuata con l'uso delle pertinenti matrici di correlazione della formula standard o con l'uso del modello interno autorizzato dall'IVASS;

$\sum_{Solo}$ rappresenta la somma di addendi calcolati in relazione a ciascuna delle imprese incluse nell'area di consolidamento.

ALLEGATO 3

CALCOLO DELL'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE
DELLE RISERVE TECNICHE A LIVELLO DI GRUPPO DI CUI ALL'ART. 23 DEL REGOLAMENTO.

Il metodo alternativo di determinazione dell'aggiustamento della capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo, di cui all'art. 23 del regolamento, è calcolato come somma, aggiustata, degli aggiustamenti per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche calcolati a livello individuale proporzionalmente ridotti per tenere conto de:

a) il riconoscimento degli effetti di diversificazione a livello di gruppo, posto che l'SCR a livello di gruppo è inferiore alla somma degli SCR delle singole imprese;

b) la quota proporzionale utilizzata per la determinazione dei dati consolidati, riferita a ciascuna delle singole imprese.

L'ultima società controllante italiana per calcolare detto aggiustamento applica la seguente formula:

$$Adj_{TP}^{group} = \frac{SCR^{diversified^*}}{\sum_{solo}\alpha^{solo}SCR^{solo^*}} \cdot \sum_{solo}\alpha^{solo} \cdot Adj_{TP}^{solo}$$

dove:

Adj_{TP}^{solo} è l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di ciascuna impresa di assicurazione e di riassicurazione che rientra nell'area di consolidamento ai sensi dell'art. 335, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, degli atti delegati;

α^{solo} rappresenta la percentuale utilizzata per la costituzione dei conti consolidati.

Il rapporto $(SCR^{diversified^*})/\sum_{solo}(\alpha^{solo}SCR^{solo^*})$ rappresenta l'aggiustamento proporzionale a causa degli effetti di diversificazione a livello di gruppo. In particolare il numeratore $SCR^{diversified^*}$ è il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base dei dati consolidati a norma dell'art. 336, lettera *a)*, degli atti delegati, ma al lordo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite; il denominatore SCR^{solo^*} è il requisito patrimoniale di solvibilità al lordo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione inclusa nell'area di consolidamento.

ALLEGATO *4*

CALCOLO DELL'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE IMPOSTE DIFFERITE A LIVELLO DI GRUPPO DI CUI ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO.

L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo, di cui all'art. 25 del regolamento, si calcola come somma, aggiustata, degli aggiustamenti individuali, proporzionalmente ridotti per tenere conto de:

a) il riconoscimento degli effetti di diversificazione a livello di gruppo, posto che l'SCR a livello di gruppo è inferiore alla somma degli SCR delle singole imprese;

b) la quota proporzionale utilizzata per la determinazione dei dati consolidati, riferita a ciascuna delle singole imprese.

L'ultima società controllante italiana per calcolare detto aggiustamento applica la seguente formula:

$$Adj_{DT}^{group} = \frac{SCR^{diversified**}}{\sum_{solo} \alpha^{solo} SCR^{solo**}} \cdot \sum_{solo} \alpha^{solo} \cdot Adj_{DT}^{solo}$$

dove:

α^{solo} rappresenta la percentuale utilizzata per la costituzione dei conti consolidati;

Adj_{DT}^{solo} è l'aggiustamento a livello di singola impresa per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite di ciascuna impresa inclusa nell'area di consolidamento;

SCR^{solo**} è il requisito patrimoniale di solvibilità al netto dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e al lordo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite di ogni impresa inclusa nell'area di consolidamento;

$SCR^{diversified**}$ è il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base dei dati consolidati, ai sensi dell'art. 336, lettera *a)*, degli atti delegate, al netto dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e al lordo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.

17A01550

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2017.

Sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016». (Provvedimento n. 56).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» ed in particolare l'art. 48, comma 2;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016» abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 2016, n. 229 riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante «Proroga e definizione dei termini»;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano, altresì, alle imprese di altri Stati dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica con una sede secondaria o in libertà di prestazione dei servizi.
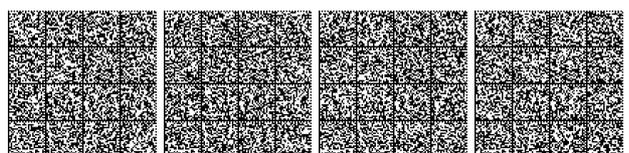
Art. 2.

Sospensione dei termini

1. Per le polizze di assicurazione relative ai rami di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in essere alle date di decorrenza della sospensione di cui al successivo comma 2, l'obbligo del pagamento del premio assicurativo o della rata di premio assicurativo è sospeso temporaneamente per un periodo di sei mesi.

2. La sospensione decorre rispettivamente dal 24 agosto 2016 per gli assicurati colpiti dal sisma residenti nei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dal 26 ottobre 2016 per gli assicurati colpiti dal sisma residenti nei comuni ricompresi nell'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione si applica solo a favore dei soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale) con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti e che forniscano prova all'impresa di assicurazione dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità.

4. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di ulteriori sei mesi o dell'ulteriore termine previsto dalla legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 44 recante «Proroga e definizione di termini» limitatamente ai soggetti danneggiati residenti in tutti i comuni indicati al comma 2, inclusi quelli previsti dal comma 3, che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale con trasmissione agli enti competenti e che forniscano prova all'impresa di assicurazione dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità.

5. La sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione ed il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.

6. La sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale quale originariamente convenuta tra le parti. Qualora il contratto non presenti la clausola di tacito rinnovo, incluse le fattispecie di cui all'art. 170-*bis* del Codice delle assicurazioni private, oppure qualora il contratto presenti la clausola di tacito rinnovo ma sia stata esercitata la facoltà di disdetta in tempo utile, l'efficacia della copertura cessa alla naturale scadenza del contratto assicurativo.

7. Se nel periodo di sospensione cessa il rischio oggetto della copertura assicurativa in corso di efficacia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1896 del codice civile.

Art. 3.

Pagamento dei sinistri per fatti accaduti durante il periodo di sospensione

1. In deroga agli articoli 1901 e 1924 del codice civile, e fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.

Art. 4.

Rateizzazione dei premi relativi a coperture non colpite da sinistro durante il periodo di sospensione

1. Alla scadenza del termine di sospensione di cui all'art. 2, gli assicurati corrispondono i premi o le rate di premio sospesi, e non conguagliati ai sensi dell'art. 3, comma 1, con la medesima modalità di rateizzazione prevista dal contratto rateizzando la somma sospesa sulle rate successive ancora da pagare. Qualora non esistano ulteriori rate da pagare l'assicurato corrisponde il premio sospeso entro novanta giorni successivi alla data di scadenza del termine di sospensione. L'assicurato e l'impresa possono concordare modalità di rateizzazione diverse.

2. Gli assicurati possono comunicare alle imprese ulteriori recapiti cui desiderano siano inviate le comunicazioni e le informazioni periodiche dovute ai termini di contratto.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'IVASS.

Roma, 9 febbraio 2017

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4
dello Statuto IVASS)
CESARI

Approvazione in via d'urgenza ex art. 9 dello Statuto IVASS

17A01549

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL DEMANIO

Regolamento di amministrazione e contabilità

Si comunica che l'Agenzia del demanio ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, all'indirizzo www.agenziademanio.it, il Regolamento di amministrazione e contabilità come modificato dal Comitato di gestione con delibera adottata nella seduta del 13 dicembre 2016, approvata, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999, dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 1° febbraio 2017.

17A01548

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide Tubilux Pharma».

Estratto determina AAM/PPA /96 dell'8 febbraio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Tubilux Pharma S.p.a. (codice fiscale 05406661008).

Medicinale DORZOLAMIDE TUBILUX PHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 039967017 - «20 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 5 ml;

A.I.C. n. 039967029 - «20 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi LDPE da 5 ml;

A.I.C. n. 039967031 - «20 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi LDPE da 5 ml,

alla società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF SPA (codice fiscale 03907010585).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01477

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pesigium»

Estratto determina AAM/PPA /97 dell'8 febbraio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sigillata Limited (codice S.I.S. 3013).

Medicinale PESIGIUM.

Confezioni:

A.I.C. n. 043243017 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 043243029 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043243031 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 043243043 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL,

è ora trasferita alla società Germed Pharma S.r.l. - codice fiscale 03227750969.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01478

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Agemo»

Estratto determina AAM/PPA/99 dell'8 febbraio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l. (codice fiscale 07611511002).

Medicinale AGEMO.

Confezioni:

A.I.C. n. 042907016 - «1000 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042907028 - «1000 mg capsule molli» 28 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042907030 - «1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042907042 - «1000 mg capsule molli» 3×10 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042907055 - «1000 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042907067 - «1000 mg capsule molli» 90 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042907079 - «1000 mg capsule molli» 9×10 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042907081 - «1000 mg capsule molli» 100 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042907093 - «1000 mg capsule molli» 120 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

A.I.C. n. 042907105 - «1000 mg capsule molli» 20 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 042907117 - «1000 mg capsule molli» 28 capsule in contenitore HDPE;
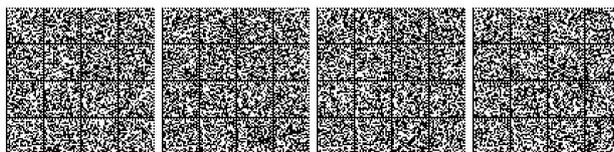
A.I.C. n. 042907129 - «1000 mg capsule molli» 30 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 042907131 - «1000 mg capsule molli» 90 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 042907143 - «1000 mg capsule molli» 98 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 042907156 - «1000 mg capsule molli» 100 capsule in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 042907168 - «1000 mg capsule molli» 280 (10×28) capsule in contenitore HDPE confezione ospedaliera,

alla società I.B.N. Savio S.r.l. (codice fiscale 13118231003).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01479

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Peptazol».

Estratto determina IP n. 111 dell'8 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 20 mg tabletki dojelitowe 28 tab. dalla Polonia con numero di autorizzazione 4787, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: programmi sanitari integrati s.r.l. , Via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

Confezione: PEPTAZOL 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister.

Codice AIC: 045142027 (in base 10) 1C1N0C (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: pantoprazolo 20 mg;

eccipienti:

nucleo: sodio carbonato anidro, mannitolo (E421), crospovidone, povidone K90, calcio stearato.

rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E 172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato.

Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata;

Indicazioni terapeutiche

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

trattamento dei sintomi (es. pirosi, rigurgito acido, dolore nella deglutizione) associati alla malattia da reflusso gastroesofageo causata da reflusso di acido dallo stomaco.

trattamento a lungo termine dell'esofagite da reflusso (infiammazione dell'esofago accompagnata da rigurgito di acido dallo stomaco) e prevenzione del suo ripresentarsi.

Adulti:

prevenzione delle ulcere duodenali e dello stomaco causate da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS, per esempio, ibuprofene) in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS.

Officine di confezionamento secondario

Pharm@idea s.r.l. Via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; STM Group Srl strada prov. Pianura 2 - 80078 - Pozzuoli (NA);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Peptazol 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister

Codice AIC: 045142027; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Peptazol 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister

Codice AIC: 045142027; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01480

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Peptazol».

Estratto determina IP n. 112 dell'8 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 40 mg tabletki dojelitowe 14 tablets Al/Al blister dalla Polonia con numero di autorizzazione R/6898, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l., via G. Lanza n. 3, 20121 Milano.

Confezione: PEPTAZOL 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister Al/Al.

Codice A.I.C.: n. 045142015 (in base 10) 1C1MZZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo: Pantoprazolo 40 mg;

Eccipienti: Nucleo: sodio carbonato anidro, mannitolo (E421), crospovidone, povidone K90, calcio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E 172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato.

Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Indicazioni terapeutiche

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

Esofagite da reflusso. Un'infiammazione dell'esofago (il tubo che unisce la gola con lo stomaco) accompagnata da rigurgito di acido gastrico.

Adulti:

un'infezione con un batterio denominato Helicobacter pylori nei pazienti con ulcera duodenale e ulcera gastrica in combinazione con due

antibiotici (Terapia di eradicazione). Lo scopo è di liberarsi dei batteri in modo da ridurre la possibilità che queste ulcere ritornino.

ulcere dello stomaco e del duodeno.

sindrome di Zollinger-Ellison ed altre condizioni in cui viene prodotto troppo acido nello stomaco.

Officine di confezionamento secondario

Pharm@Idea S.r.l., via del Commercio n. 5, 25039 Travagliato (BS); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7, 26824 Cavenago d'Adda - LO; STM Group S.r.l., strada prov. Pianura 2, 80078 Pozzuoli (NA);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PEPTAZOL 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister Al/Al.

Codice A.I.C.: 045142015; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PEPTAZOL 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister Al/Al.

Codice A.I.C.: 045142015; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01481

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax».

Estratto determina n. 114 dell'8 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,25 mg tabletta 100 tabletta blister PVC/Al dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-4617/05, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola (Napoli).

Confezione: «Xanax» «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043881046 (in base 10) 19V4MX (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: alprazolam mg 0,25.

Eccipienti: diossido di silicio colloidale anidro, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche Ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario.

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi); De Salute S.r.l. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Xanax» «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 043881046; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Xanax» «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043881046; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01482

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento della pericolosità geologica nel comune di Tarcento

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo», con decreto del dirigente incaricato n. 59 del 21 dicembre 2016, è stato approvato l'inserimento di nuovi fenomeni franosi, in Comune di Tarcento (UD).

Sarà cura della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it

17A01486

Aggiornamento della pericolosità geologica nel comune di Torreano

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo», con decreto del dirigente incaricato n. 60 del 21 dicembre 2016, è stato approvato l'inserimento delle perimetrazioni connesse al fenomeno franoso individuato con codice n. 0302132900, in Comune di Torreano (UD).

Sarà cura della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it

17A01487

Aggiornamento della pericolosità geologica nel comune di Forni Avoltri

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento», con decreto del dirigente incaricato n. 61 del 21 dicembre 2016, è stato approvato l'inserimento delle perimetrazioni geologiche n. 0300400800 e n. 0300400900, in Comune di Forni Avoltri (UD).

Sarà cura della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it

17A01488

Aggiornamento della pericolosità geologica nel comune di Prato Carnico

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento», con decreto del dirigente incaricato n. 62 del 21 dicembre 2016, è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni geologiche n. 0302327800 e n. 0302344100 individuate in Comune di Prato Carnico (UD).

Sarà cura della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it

17A01489

Aggiornamento della pericolosità geologica nel comune di Pulfero

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo», con decreto del dirigente incaricato n. 10 del 13 febbraio 2017, è stato approvato l'aggiornamento della pericolosità idraulica in Comune di Pulfero (UD).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e, a cura della Regione interessata, l'avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it

17A01490

Aggiornamento della pericolosità geologica nel comune di Romans d'Isonzo

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo», con decreto del dirigente incaricato n. 11 del 13 febbraio 2017, è stato approvato l'aggiornamento della pericolosità idraulica in Comune di Romans d'Isonzo (GO).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e, a cura della Regione interessata, l'avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it

17A01491

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Imposil» e «Gleptosil».

Estratto decreto n. 4 del 30 gennaio 2017

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari sotto indicati fino ad ora registrati a nome della società Sogeval UK Limited, Unit 3, anglo Office Park White Lion Road, Amersham, Buckinghamshire, HP7 9FB, England, Imposil A.I.C. n. 102014014 e n. 102014026 e Gleptosil A.I.C. n. 102163021 e n. 102163019 è ora trasferita alla società Ceva Salute Animale S.p.a., Viale Colleoni 15, 20864 Agrate Brianza (MB), Italia.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata

17A01492

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylmasin 250 mg/g» premiscela per alimenti medicamentosi per suini e polli.

Estratto decreto n. 5 del 30 gennaio 2017

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sotto indicato fino ad ora registrato a nome della società Triveritas Limited Bank Barn How Mill, Brampton, CA8 9JY, United Kingdom, Tylmasin 250 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini e polli - A.I.C. n. 104818, è ora trasferita alla società Huvepharma N.V., Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerpen, Belgium.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata

17A01493

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Eraquell» pasta orale, «Virbamec» soluzione iniettabile e «Virbamec F» soluzione iniettabile.

Estratto decreto n. 7 del 30 gennaio 2017

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari sotto indicati fino ad ora registrati a nome della società Virbac de Portugal Laboratorios LDA, Rua do Centro Empresarial Edificio 13, Escritorio 3, Piso 1 Quinta da Beloura P 2710 693 Sintra, Portugal, ERAQUELL pasta orale A.I.C n. 103118, VIRBAMEC soluzione iniettabile A.I.C. n. 102480 e VIRBAMEC F soluzione iniettabile A.I.C. n. 103745 è ora trasferita alla società VIRBAC 1ére Avenue - 2065m - L.I.D., 06516 Carros, Francia.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata

17A01494

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Coldostin 4.800.000 UI/g» polvere per uso in acqua da bere o latte.

Estratto decreto n. 171 dell'8 novembre 2016

Procedura decentrata n. FR/V/0299/001/DC

Medicinale veterinario COLDOSTIN 4.800.000 ui/g, polvere per uso in acqua da bere o latte

Titolare A.I.C.: la società Dopharma Research B.V. Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer Paesi Bassi;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Dopharma B.V. Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer Paesi Bassi;
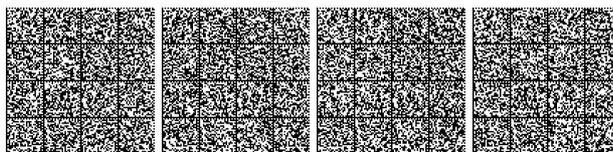
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 104933015

Composizione:

per grammo:

principio attivo: colistina solfato 4.800.000 ui

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione: bovini (vitelli), ovini (agnelli), suini, polli e tacchini;

Indicazioni terapeutiche: trattamento e metafilassi delle infezioni gastrointestinali causate dal batterio escherichia coli non invasivo sensibile alla colistina.

Prima di avviare il trattamento metafilattico è necessario individuare la presenza della patologia nell'allevamento;

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni

dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi

dopo ricostituzione nell'acqua da bere conformemente alle istruzioni: 24 ore

dopo ricostituzione nel latte o nel latte per allattamento artificiale conformemente alle istruzioni: 4 ore;

Tempi di attesa:

bovini (vitelli) e ovini (agnelli):

carne e visceri: 1 giorno

latte: uso non autorizzato in animali che producono latte per consumo umano

suini:

carne e visceri: 1 giorno

polli e tacchini:

carne e visceri: 1 giorno

uova: zero giorni;

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A01495

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Atipadina 5 mg/ml» soluzione iniettabile per cani e gatti.

Estratto provvedimento n. 1 del 16 gennaio 2017

Medicinale veterinario ATIPADINA 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti - AIC n. 104563

Confezioni: tutte

Titolare A.I.C: Vetpharma Animal Health, S.L. c/Les Corts, 23 08028 Barcellona Spagna

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: FR/V/XXXX/IA/069/G

Si conferma la modifica come di seguito descritta:

eliminazione del sito responsabile del rilascio dei lotti: Farma Mediterrania, S.L. - C/ Sant Sebastià S/N - 08960 Sant Just Desvern - Spagna

Per effetto della suddetta variazione il foglietto illustrativo nel punto n. 1 e l'etichetta esterna sono modificati come di seguito riportato:

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI PRODUZIONE, SE DIVERSI:

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Vetpharma Animal Health, S.L. - Les Corts, 23 - 08028 Barcellona - Spagna.

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: Labiana Life Sciences, S.A. - C/ Venus, 26, Pol. Ind. Can Parellada, - Terrasa, 08228 Barcelona - Spagna.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A01496

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Surolan» sospensione oleosa per cani e gatti - 15 ml.

Estratto decreto n. 3 del 25 gennaio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale veterinario, SUROLAN sospensione oleosa per cani e gatti -15 ml, che deve essere messo in commercio con la denominazione e con le specificazioni di seguito indicate, e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto:

Importatore: Società Farma1000 s.r.l. con sede e domicilio fiscale in via Camperio 9 - 20123 Milano.

Confezione da commercializzare: «Surolan» sospensione oleosa per uso topico 15 ml.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105047017.

Composizione: 1ml di soluzione contiene:

principi attivi: miconazolo nitrato 23 mg; polimixina B solfato 0,5293 mg; prednisolone acetato 5 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra, paraffina liquida.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento delle otiti esterne e delle dermatiti sostenute da: lieviti e miceti, batteri Gram-negativi, acari dell'orecchio.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina di produzione PB Beltracchini s.r.l. viale S. Erasmo,6 - 20027 Rescaldina (Milano).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: sospensione oleosa per uso topico 15 ml.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105047017.

Modalità di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Efficacia del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

17A01497

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 - Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al decreto 25 gennaio 2016, recante la disciplina dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 15 febbraio 2017, n. 14036 - Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2016, recante la disciplina dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, si forniscono le istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni.
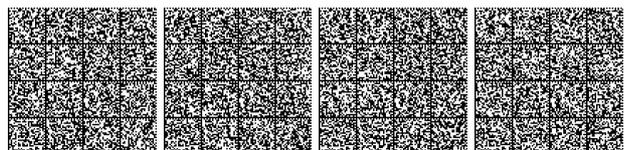
Le disposizioni si applicano sia alle domande relative agli investimenti ordinari, sia a quelle relative agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, presentate a partire dal termine che sarà fissato con successivo provvedimento direttoriale.

Le medesime disposizioni, nonché gli schemi allegati, si applicano anche alle domande presentate in data precedente al termine fissato dal menzionato provvedimento direttoriale, tenuto conto della fase alla quale sono giunti i relativi procedimenti.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

17A01547

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla delibera 8 febbraio 2017 dell'Autorità nazionale anticorruzione, recante: «Modifica al regolamento sul finanziamento del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione. (Delibera n. 134).». (Delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2017).

Il titolo della delibera citata in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 52, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente: «Modifica al regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione. (Delibera n. 134).».

17A01723

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-051) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
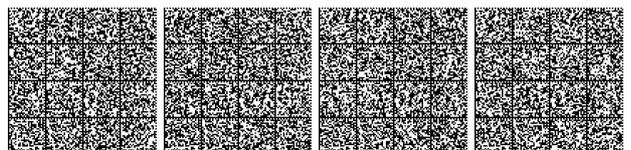
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 7 0 3 0 2 *

€ 1,00